



REGOLAMENTO DELLA CONFRATERNITA "MARIA SS. IMMACOLATA"

**CON SEDE IN TROINA (EN)
C/O LA PARROCCHIA "MARIA SS. ASSUNTA"**

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLA CONFRATERNITA
“MARIA SS. IMMACOLATA”
DI TROINA**

GENERALITA'

Art. 1

La Confraternita denominata “Maria SS. Immacolata” ha la sua sede legale a Troina, presso la parrocchia Maria SS. Assunta, in piazza Conte Ruggero. La Confraternita dispone pure di un oratorio contiguo alla chiesa dell’Immacolata, dove avvengono le adunanze e le riunioni e dove viene custodito l’archivio della stessa.

FINALITA'

Art. 2

La Confraternita, per meglio tendere all’esercizio della vita cristiana tra i suoi Confrati, promuove attività di culto esterno, attività caritative, attività culturali e sociali di interesse cittadino, confacenti al fine stesso della Confraternita. Tra le attività di culto hanno particolare valore:

- a) Le Quarantore che si tengono durante la Settimana Santa presso la Chiesa Madre ed alle quali i Confratelli e le Consorelle sono invitati a partecipare.
- b) La solenne processione del Corpus Domini a cui tutti i Confratelli e le Consorelle sono chiamati a partecipare.

ORGANIZZAZIONE

Art. 3

- a) I Confrati hanno l’obbligo, entro un anno dall’accettazione, di munirsi di “abito” (sacco, cordone, guanti, visiera e mantella) a loro spese ed a cura della Confraternita. Quest’ultima fornisce il basco per le Consorelle ed i costumi dei “Baggi”. Ogni danno arrecato a quanto di proprietà della Confraternita deve essere risarcito da parte del Confrate che ne ha fatto uso.

b) Nulla di quanto è di proprietà della Confraternita può essere custodito in casa di privati senza il permesso dei superiori; il bene, dopo essere stato debitamente inventariato, andrà custodito presso la sede legale.

Art. 4

- a) L'Assemblea dei Confrati è l'organo sovrano della Confraternita. Di essa ne fanno parte a pieno titolo tutti i Confratelli e tutte le Consorelle che hanno compiuto la maggiore età e che sono in regola con le norme statutarie, la quota associativa ed eventuali morosità.
- b) L'Assemblea ordinaria dei Confrati si riunisce due volte l'anno con le seguenti scadenze:
1. La terza domenica del mese di Febbraio, per la presentazione e l'approvazione del Bilancio Consuntivo riferito all'anno precedente; per varie ed eventuali.
 2. Il giorno 8 Dicembre, festa dedicata all'Immacolata Concezione, per il rinnovo delle cariche sociali; per varie ed eventuali.
- c) La convocazione di eventuali assemblee straordinarie avviene mediante invito scritto personale. Inoltre, sia per le assemblee ordinarie che per le straordinarie, si può procedere mediante bandizzazione ed avvisi distribuiti nei diversi circoli presenti in paese.
- d) Qualora non si raggiunge il numero legale, l'Assemblea dei Confrati viene rinviata in seconda convocazione, lo stesso giorno a distanza di un'ora.
- e) Chi nel corso delle assemblee non tiene un comportamento confacente al luogo ed al contesto, può essere allontanato dal Governatore e, nei casi più gravi, gli può essere applicato il provvedimento dell'ammonizione, così come previsto alle lettere a) e b) dell'art. 33 dello Statuto.

RINNOVO DELLE CARICHE

Art. 5

Ogni carica sociale in seno alla Confraternita è gratuita, ad eccezione della carica di Cassiere, la quale viene ricompensata come da delibera.

Per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che a norma dello Statuto avviene ogni tre anni e per non più di due mandati consecutivi, si procede come segue:

- a) Non può essere candidato chi non ha compiuto almeno tre anni dall'atto di ammissione alla Confraternita.
- b) Il rinnovo delle cariche sociali avviene nella seduta ordinaria del giorno 8 Dicembre, festa dedicata all'Immacolata Concezione.
- c) Nel rinnovo del Consiglio di Amministrazione il voto è esercitato a scrutinio segreto, mediante il tradizionale metodo delle "fondelle" di colore bianche e nere, o altro metodo ritenuto valido dall'Assemblea dei Confrati. In ogni caso il voto non può essere palese quando si trattano argomenti riguardanti persone o gravi provvedimenti a carico di qualche Confrate.

COMPITO DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 6

- a) Il Governatore, in quanto legale rappresentante della Confraternita, oltre ai compiti di cui all'art. 17 dello Statuto, ha altri compiti, quali:
 1. Autorizzare i mandati di pagamento relativi alle spese ordinarie, quali le spese di gestione ed i servizi funebri.
 2. Autorizzare per iscritto ogni altro atto riguardante la Confraternita.
 3. Accettare donazioni, regali e lasciti per conto della Confraternita.
- b) Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo il suo insediamento, nomina il Maestro dei Novizi, al quale viene affidata la formazione dei novizi e dei nuovi Confratelli e Consorelle per un periodo di almeno sei mesi, al fine di trasmettere lo spirito di appartenenza alla Confraternita e curare la crescita spirituale, sociale e morale degli stessi.
- c) Il Consiglio di Amministrazione:
 1. Nomina due Confrati che si occuperanno, sotto la guida del Maestro dei Novizi, della formazione cristiana, della vestizione dei Confrati, nonché dell'ordinato svolgimento delle processioni.

2. Nomina due Confrati che si occuperanno della corretta gestione delle cappelle cimiteriali.
- d) Il Segretario, oltre ai compiti di cui all'art. 19 dello Statuto, redige ed aggiorna l'inventario dei beni della Confraternita.
- e) Il Cassiere adempie ai compiti di cui all'art. 20 dello Statuto, tenendo in suo possesso il libro-cassa e gli altri libri contabili della Confraternita; la stessa contabilità può essere effettuata anche attraverso il supporto informatico. Il Cassiere risponde personalmente di eventuali incongruenze nella gestione delle somme.
- f) I Revisori dei Conti, oltre ai compiti di cui all'art. 21 dello Statuto, curano la tenuta del libro delle riunioni dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- g) Di ogni incarico, anche se temporaneo, ne risponde personalmente chi lo gestisce, informando il Governatore, nei tempi utili, di ogni eventuale disguido.

I CONFRATI E LA LORO AMMISSIONE

Art. 7

- a) Ogni battezzato, al 18° anno di età e compiuto il periodo dell'iniziazione cristiana, presenterà domanda scritta al Governatore, munita dell'attestato del Parroco di residenza e, quindi, pagherà la prevista quota d'ingresso, comunemente detta "paravanti"; esso può entrare a far parte della Confraternita, previa elezione da parte dell'Assemblea.
- b) I figli e le figlie dei Confrati, compiuti i 18 anni, sono ammessi di diritto a far parte della Confraternita, per cui la loro ammissione non va sottoposta all'Assemblea. Essi entro l'anno devono provvedere a pagare il "ceppo" dell'anno in corso, eventuali contribuzioni, nonché il pagamento della cosiddetta "torcia", pari ad una quota annuale di "ceppo".

- c) Per i figli e le figlie dei Confrati, il pagamento del “ceppo” e di ogni altra eventuale contribuzione avviene nella misura del 50% rispetto alla quota in vigore, se rimangono all’interno del nucleo familiare di origine e fino al compimento del 25° anno di età; trascorso tale periodo quest’ultimo beneficio decade ed il pagamento del “ceppo” avviene per intero.
- d) I Confrati e le Consorelle titolari di cappella cimiteriale di famiglia, che non usufruiscono dei loculi della cappella cimiteriale della Confraternita, hanno il beneficio di pagare il “ceppo” nella misura ridotta del 50% rispetto alla quota in vigore. Non sono obbligati, invece, a pagare eventuali contribuzioni straordinarie.
- e) Ciascun Confrate è obbligato a presentare il certificato di nascita dei figli entro sei mesi dalla nascita di ognuno e, comunque, nel più breve tempo possibile.
- f) In caso di matrimonio cattolico:
 - 1. Se lo sposo e la sposa sono associati in Confraternite diverse, entro un anno dall’atto del matrimonio sono tenuti a dichiarare in quale delle due Confraternite di origine intendono rimanere entrambi associati.
 - 2. Se uno dei due sposi non risulta associato in nessuna Confraternita, questi automaticamente viene ammesso nella Confraternita di origine dell’altro sposo.
 - 3. Per il secondo matrimonio dovuto a vedovanza valgono le stesse norme del primo matrimonio.
- g) Una eventuale sentenza di divorzio scinde i doveri, pertanto entrambi i coniugi sono tenuti a pagare il “ceppo”.
- h) Il Confrate o figlio di Confrate che esce dalla Confraternita può rientrarvi a condizione che paghi la quota d’ingresso (“paravanti”), pari al 50% di quella prevista.
- i) Il Confrate che esce dalla Confraternita per non aver rispettato le norme statutarie, in caso di rientro è tenuto a pagare l’intera quota prevista.

- j) Il pagamento del “ceppo” avviene entro il 31 Dicembre di ogni anno; trascorso tale termine si è soggetti alla multa in atto, come da delibera.
- k) L’ingresso dei nuovi Confrati viene formalizzato ufficialmente, attraverso la benedizione dell’”abito” durante la Santa Messa nel giorno dell’Immacolata Concezione. A partire da tale momento il Confrate si impegna a servire la Confraternita, prestando altresì giuramento di non agire contro i principi cristiani su cui si fonda la stessa Confraternita e di considerare la sua appartenenza come un dono di Dio al servizio dei fratelli e per la crescita spirituale, sociale e morale di se stesso.

DIRITTI E DOVERI DEL CONFRATE LA FORMAZIONE CRISTIANA

Art. 8

Ogni Confrate ha diritto alla formazione cristiana e, di conseguenza, ha il dovere di partecipare a tutti quegli incontri che realizzano tale diritto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 9

- a) Il Confrate che non ha provveduto per cinque anni consecutivi, a versare le quote previste, se permane moroso, anche a seguito di invito a regolarizzare la sua posizione debitoria, trascorso un anno, viene espulso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora il Confrate espulso faccia richiesta di rientrare nuovamente nella Confraternita, può essere riammesso come nuovo Confrate previo pagamento delle quote d’ingresso (“paravanti”), così come previsto dal precedente art. 7, lettera i), e senza i benefici di cui all’art. 7, lettera h).
- b) I Confrati che intraprendono iniziative autonome, in nome e per conto della Confraternita, saranno sanzionati di cui all’art. 33 dello Statuto, eccetto le lettere c) e d).

DECESSI

Art. 10

- a) Al decesso di un Confrate la Confraternita si fa carico di fornire la cassa mortuaria, il trasporto della salma dall'abitazione alla chiesa e, da questa, al cimitero, la tumulazione nella cappella della Confraternita e la sottoscrizione della lapide.
- b) La sostituzione della cassa mortuaria da parte dei parenti del defunto fa perdere ogni diritto di rimborso per l'eventuale somma eccedente il costo della cassa fornita dalla Confraternita.
- c) Agli eredi dei Confrati deceduti fuori Troina viene rimborsato l'importo equivalente del servizio funebre completo, così come previsto alla lettera a) del presente articolo.
- d) I Confrati e le Consorelle titolari di cappella cimiteriale di famiglia hanno esclusivamente il diritto del servizio funebre, così come previsto alla lettera a) del presente articolo. Non hanno diritto, invece, ad essere tumulati nella cappella cimiteriale della Confraternita.

LE PROCESSIONI

Art. 11

- a) Ogni Confratello e Consorella, nella qualità di capofamiglia, che non ha superato il 65° anno di età, ha l'obbligo di partecipare alle processioni indette dalla Confraternita.
- b) Chi non assolve all'obbligo di cui alla precedente lettera, è tenuto a versare il pagamento di una multa definita dall'Assemblea dei Confrati.
- c) Sono esenti da tale obbligo coloro che entro l'anno sono stati colpiti da lutto (padre, madre, figli, fratello, sorella, marito, moglie, genero, nuora, suocero, suocera); coloro che presentano certificato medico; coloro che risultano anagraficamente residenti fuori Troina; coloro impediti da attività lavorativa comprovata da certificazione.

d) Durante la processione è vietato fumare, portare occhiali da sole, allontanarsi dalle file, camminare in modo scomposto, parlare ad alta voce, utilizzare il telefonino cellulare.

APPENDICE “A”

REGOLAMENTO CAPPELLA CIMITERIALE

Art. 1

Le cappelle cimiteriali sono di proprietà della Confraternita che le amministra sotto le indicazioni dell'Assemblea dei Confrati e con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Anche chi non è in comunione con la Chiesa Cattolica può avere sepoltura presso la cappella cimiteriale, solo se in regola con le relative quote fissate, ed è comunque soggetto all'Appendice “A” di questo regolamento.

Art. 3

I loculi della cappella cimiteriale vengono assegnati tenendo presente la data e l'ora del decesso. A tal fine fa fede il certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

Art. 4

Saranno riempiti prima i loculi a partire da destra verso sinistra, entrando, e dal basso in alto. Eventuali salme che presentano casse mortuarie più grandi saranno tumulate nei loculi più ampi posti agli angoli della stessa cappella cimiteriale.

Art. 5

In casi eccezionali è possibile la sepoltura nella cappella della Confraternita anche a persone non associate alla stessa, facendone i familiari espressa e motivata richiesta e pagando l'importo in vigore.

Art. 6

Nel caso si dovesse verificare il decesso di un Confrate non in regola con le quote associative, la tumulazione dello stesso è possibile dopo che i familiari avranno saldato il debito con la Confraternita.

Art. 7

E' fatto divieto di affiggere sulle lapidi dei loculi e sulle pareti delle cappelle cimiteriali immagini e quant'altro. E' altresì proibito accendere lumini di cera nei locali delle cappelle cimiteriali.

Art. 8

E' fatto divieto di aggiungere o sottrarre oggetti dalle cappelle cimiteriali senza la debita autorizzazione dei superiori.

Art. 9

Non è possibile officiare messe all'interno delle cappelle senza aver prima avvisato l'Arciprete pro-tempore di Troina.

Art. 10

A norma dell'art. 29 dello Statuto, i Confrati e le Consorelle deceduti durante l'anno, saranno ricordati in una delle Sante Messe officiate il giorno dell'Immacolata Concezione nella chiesa omonima.

Troina, 08/12/2006

Il Segretario

Antonio Budo

Il Cappellano

[Signature]
L'ARCIPRETE
F. Tonio Calabrese

Il Governatore

Schullo Pidele



CURIA VESCOVILE
9404 NICOSIA

Visto: li approva.
Nicosia, 22 DIC. 2006



Mons. Santo Antonino Proto
v.g.